

Via G. A. Guattani, 24 - 00161 Rome (Italy)

CF: 97103000580

ph: (+39) 06 852614 • fax: (+39) 06 85261500 e-mail: info@cnce.it • web: www.cnce.it

Twitter: @cnce_it

Prot.11595 /p/cv

Roma, 13 ottobre 2025

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

Ai componenti il e, p.c. Consiglio di Amministrazione della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 893

Oggetto: Trasmissione Accordi 8 ottobre 2025

Si trasmettono gli accordo siglati dalle parti sociali ivi indicate lo scorso 8 ottobre 2025.

Si fa espressa riserva di fornire ulteriori indicazioni nel proseguo.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente F. to Francesco Sannino

Il Presidente F.to Dario Firsech

Allegato: 1























VERBALE DI ACCORDO

TRA

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ρ

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le Parti, nell'ottica di consolidare il sistema bilaterale e di rendere quanto più omogenee tutte le Casse Edili/Edilcasse nelle funzioni e nelle operatività, concordano che:

- a) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 ad adeguare il proprio statuto secondo le disposizioni della CNCE in modo da garantire l'effettiva pariteticità nella gestione;
- b) ogni Cassa Edile/Edilcassa dovrà attivarsi entro il 30 Settembre 2026 per garantire la revisione dei bilanci secondo quanto stabilito nell'accordo del 1992 e dalle successive indicazioni della CNCE:
- c) ogni Cassa edile/Edilcassa dovrà provvedere ad inviare i bilanci con la relazione della società di revisione alla CNCE nei termini prescritti (entro 30 giorni dalla loro approvazione) come previsto anche dall'Allegato 9 del CCNL Ance Cooperative del 21 febbraio 2025 e dall'Allegato B-2025 del CCNL Artigianato del 20 Maggio 2025.

Premesso che:

- in considerazione dell'andamento favorevole del settore edile degli ultimi anni, con il presente accordo le Parti intendono definire un piano straordinario a beneficio di lavoratori e imprese, con l'utilizzo di strumenti e risorse del sistema bilaterale;
- 2) nell'ambito di tale piano, le parti intendono anche continuare a favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali (Prevedi, Previdenza Cooperativa);

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
PER LE IMPRESE (E RELATIVI LAVORATORI) CHE APPLICANO I CCNL SOTTOSCRITTI DALLE PARTI
NAZIONALI FIRMATARIE:

1. Le premesse formano parte integrante dell'accordo.

FONDO PREPENSIONAMENTO

2. Il Fondo Prepensionamento mantiene l'operatività con l'anticipo pensionistico e con l'incremento dell'ulteriore 1% della retribuzione lorda per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente

W J

con il proprio contributo ai Fondi pensionistici integrativi contrattuali citati in premessa, come da Verbale di Accordo del 21 Settembre 2023, e che si intendono rinnovati, con il presente accordo, dal 1 Gennaio 2027 al 31 Dicembre 2029, anche con riferimento alle modifiche apportate al Regolamento del Fondo Prepensionamento.

- 3. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse Edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 nel Fondo lavori usuranti, come previsto dai Ccnl vigenti) saranno utilizzate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa Edile/Edilcassa territoriale secondo le disposizioni del regolamento vigente.
- 4. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
- 5. Una volta individuate le risorse complessivamente accantonate al Fondo Nazionale Prepensionamento presso la CNCE alla data del 30 Settembre 2025, dell'ammontare complessivo di dette risorse verranno utilizzati 30 milioni di euro per prestazioni straordinarie rivolte agli operai edili nelle fattispecie di seguito elencate. Tali prestazioni avranno una durata sperimentale di due anni a partire dal 1° Gennaio 2026 fino al 31 Dicembre 2027:
 - a) SOSTEGNO STUDIO PER I FIGLI DEGLI OPERAI EDILI DECEDUTI IN SEGUITO AD INFORTUNIO SUL LAVORO.

Le Parti intendono conferire 15 milioni di euro al Fondo Sanedil per una prestazione in autogestione, erogata dal Fondo stesso, rivolta ai figli degli operai edili deceduti a causa di infortunio sul lavoro. La prestazione, denominata "SOSTEGNO STUDIO", sosterrà tutto il percorso di studi dei beneficiari con una retta pari a 1.000 euro mensili, a partire dall'iscrizione dello studente al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sino al conseguimento (eventuale) del diploma di laurea (sia triennale che magistrale).

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti regolamento e modulistica per la richiesta della prestazione, in collaborazione con il Sanedil (denuncia di infortunio, certificato e atto di morte, stato di famiglia, documento di riconoscimento dell'operaio e dei figli beneficiari della prestazione, iscrizione annuale alla scuola/università, estratto esami sostenuti, ecc.).

b) Le Parti intendono utilizzare ulteriori 15 milioni di euro per le seguenti due fattispecie, a ciascuna delle quali sono destinati quindi 7,5 milioni di euro per il biennio sopra indicato:

PRESTAZIONE STRAORDINARIA IN CASO DI GRAVI PATOLOGIE

Fermo restando quanto previsto da art.39 Ccnl Ance, art. 76 bis Ccnl Cooperative e art.30 Ccnl Artigiani, l'operaio che ha superato il periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia, presenterà una richiesta scritta di aspettativa di massimo sei mesi, in casi di estrema fragilità legata a malattie <u>oncologiche, neoplasie, gravi malattie cardiovascolari e malattie autoimmuni invalidanti</u> con allegata la documentazione medica che comprovi la gravità della patologia. Il Fondo nazionale prepensionamento interviene con un indennizzo mensile pari al massimale della Naspi, come individuato ogni anno dall'Inps, per la durata della predetta aspettativa.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CASA

CONTRIBUTO STRAORDINARIO

M)

A E PIN

Le Parti intendono sostenere il diritto all'abitare per tutti gli operai edili: a ciascun operaio edile che ne faccia richiesta, verrà riconosciuto dalla Cnce un contributo una tantum annuale di 500 euro, a copertura del canone di locazione/rate di mutuo, e/o al pagamento degli interessi, per il biennio sopra indicato, dietro richiesta scritta debitamente documentata con contratto di locazione/mutuo intestato al lavoratore medesimo.

Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo verranno predisposti il regolamento e la modulistica per la richiesta della prestazione, con il supporto della CNCE.

6. Le Parti danno mandato alla Commissione di vigilanza istituita dal Verbale di Accordo del 21 settembre 2023, di monitorare l'andamento finanziario del Fondo e la sua sostenibilità finanziaria, con l'impegno di verificare trimestralmente l'evoluzione dei contributi e delle prestazioni. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.

FONDO NAZIONALE APE (FNAPE)

- 7. A decorrere dal 1° ottobre 2025 le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al Fnape, attualmente vigenti, sono ridotte del 15%, come da tabella allegata, che forma parte integrante del presente accordo.
- 8. Le Parti concordano di incontrarsi entro il mese di luglio 2026 per monitorare l'andamento del Fondo.
- 9. Fatto salvo quanto concordato al punto che precede, restano fermi i precedenti accordi in materia.

FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE (FIO)

- 10. Ferme restando le prestazioni previste dal vigente Regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2027 è sospeso il versamento del contributo dello 0,10%, a carico dei datori di lavoro, al Fondo Incentivo Occupazione, istituito presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa ai sensi dei vigenti Ccnl.
- 11. Le Parti si impegnano ad effettuare, con il supporto della CNCE, un monitoraggio annuale dell'andamento del suddetto Fondo in tutto il territorio nazionale, al fine di garantirne la sostenibilità finanziaria.

PREMIALITA' PER IMPRESE E LAVORATORI

12. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 9 del CCNL Ance/Cooperative e dagli Allegati A-2025 e B-2025 del CCNL Artigianato, le Casse Edili/Edilcasse territoriali quantificheranno, entro il 31 dicembre di ciascun anno (a partire dal corrente anno 2025), le risorse disponibili, come individuate nei predetti Allegati, per l'erogazione, in ciascun anno Cassa Edile (a partire dal 2025/2026), di premialità rispettivamente per operai e imprese. Le Parti nazionali sottoscritte confermano e ribadiscono che tali premialità sono distinte rispetto a quelle previste a livello territoriale e finanziate con le rispettive quote del contributo Cassa Edile.

 $\sqrt{1}$

M

- 13. Le suddette premialità per le imprese saranno riconosciute sulla base dei prerequisiti e requisiti di accesso stabiliti nei citati Allegati, mentre la determinazione dell'importo e delle relative modalità di riconoscimento è determinata, nel rispetto di quanto previsto dai medesimi Allegati e sulla base delle risorse disponibili, dagli Organi di Gestione della Cassa Edile/Edilcassa territoriale e/o, per il CCNL Artigianato, dalla contrattazione di 2° livello. Resta ferma, oltre alle predette premialità, la riduzione pari al 20% del contributo dovuto all'Ente unificato territoriale, per le imprese che soddisfino almeno 2 dei parametri di cui alle lett. d), e), f) del paragrafo "Premialità imprese" del CCNL Ance/Cooperative e dei punti 4) o 6) del CCNL Artigianato previsti nei citati Allegati.
- 14. Le suddette premialità per gli operai, come stabilito nei citati Allegati, saranno riconosciute sulla base di quanto stabilito dalle Parti Sociali territoriali. Resta fermo che, in assenza di specifica previsione entro il 30 settembre di ogni anno (a partire dal corrente anno 2025), le relative risorse andranno a incrementare, già dall'anno Cassa Edile 1° ottobre 2025 30 settembre 2026, le prestazioni finanziate con la rispettiva quota (0,45%) del contributo Cassa Edile.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ANAEPA ONFARTIGIANATO CNA COSTRUZIONI

FIAR CASARTIGIANI

CLAAL EDILIZIA

LEGACOOP

PRODUZIONE & SERVIZI

CONFCOOPERATIVE

LAVORO E SERVIZI

EII CA CIST

)

FILLEA CGIL

AGCI PRODUZIONE E LAVORO

'n

1

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuovè aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)	
VALLE D'AOSTA			
Aosta			
VALLE D'AOSTA	3,52%	2,99% <mark></mark>	
<u>PIEMONTE</u>			
Alessandria			
Asti			
Biella			
Cuneo			
Novara	± 1		
Torino			
Verbania			
Vercelli			
PIEMONTE	3 ,2 9%	2,80%	
PILINONIL	5,2273		
<u>LIGURIA</u>			
Genova	•		
Imperia			
La Spezia			
Savona			
LIGURIA	3 ,23 %	2,75 <mark>%</mark>	
LIGURIA	3,23,0		
<u>LOMBARDIA</u>			
Bergamo	€,		
Brescia			
Como e Lecco			
Cremona			
Mantova			
Milano			
Pavia Sondrio			\
Varese	*		1.1
Edilcassa Bergamo			W
	3,33%	2,83 <mark>%</mark>	K
LOMBARDIA	3,3370		-
TRENTINO ALTO ADIGE			d1-
Bolzano	,		90
Trento			
TRENTINO ALTO ADIGE	3,60%	3,06 <mark>%</mark>	
I KENTINU ALTU ADIGE	3,0070	= 7 77	,
EDILILI VENEZIA GILILIA		24	N /
FRIULI VENEZIA GIULIA		1/1/	Manual auce
Gorizia			V

Vy

Pordenone Trieste

8

Jan. Di

Marine Scheecks'

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote r vigore dal 1° ott (acc.naz. 8.10	obre 2025
Udine			
FRIULI VENEZIA GIULIA	3,72%	3,16%	
<u>VENETO</u>			
Belluno			
CEIV PD+TV			
Rovigo	*		
Venezia			
Verona			
Vicenza			
VENETO	3,58%	2.040/	
VENTE	3,36%	3,04%	
EMILIA ROMAGNA			
Bologna			
Calec			
Cedaiier			
FCR			
Ferrara/Celcof/Cedaf			
Modena			
Parma			\ (
Piacenza			
Edili Reggio Emilia			
EMILIA ROMAGNA	3,09%	2 (20/	\x
LIVILIA KOWAGNA	3,03%	2,63%	,
<u>TOSCANA</u>			
Arezzo			(W
Cert			M.
Falea			1/0
Firenze			/
Grosseto			
Livórno			
Lucca			N 1
Massa Carrara			7/1
Pisa			M
Pistoia			0
Prato			
Siena			
TOSCANA	3,24%	2,75%	
			4
<u>MARCHE</u>			
Ancona			
Ascoli Piceno			
Macerata			
Pesaro			
CEDAM			LE
MARCHE	2,97%	2,52%	OF TOO
Q/	4/	* /	1/ / /~
N	. []	1/	Men'au Succept
	~		Marino Sucleof
	,		

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)
<u>UMBRIA</u> Perugia Terni <i>UMBRIA</i>	3,55%	3,02%
<u>LAZIO</u> Frosinone Latina Rieti	•	
Roma Viterbo Edilcassa Lazio LAZIO	2,86%	2,43%
ABRUZZO Chieti L'Aquila Pescara	•	
Teramo ABRUZZO MOLISE Campobasso	<i>3,09%</i>	2,63%
Edilcassa Molise MOLISE CAMPANIA Avellino	2,74%	2,33%
Benevento Caserta Napoli Salerno CAMPANIA	2,16%	1,84%
PUGLIA Bari Brindisi Foggia Lecce	*	
Taranto Edilcassa Puglia PUGLIA	2,63%	2,24%

<u>BASILICATA</u>

HO

N 8 M

Manuschert

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE	Aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2023 (acc.naz. 21.09.2023)	Nuove aliquote regionali in vigore dal 1° ottobre 2025 (acc.naz. 8.10.2025)
Potenza		
Edilcassa Basilicata		
BASILICATA	2,48%	2,11%
<u>CALABRIA</u>	•	
Catanzaro		
Cosenza		
Reggio Calabria		
Edilcassa Calabria		
CALABRIA	1,95%	1,66 <mark>%</mark>
SICILIA	*	v.
Agrigento		
Caltanissetta	,	
Catania		
Enna		
Messina		
Palermo		
Ragusa	•	
Siracusa		
Trapani		
Edilcassa Sicilia		
SICILIA	2,19%	1,86 <mark>%</mark>
<u>SARDEGNA</u>		
Cagliari	*	
Nuoro		
Oristano		
Sassari		
SARDEGNA	2,57%	2,18%

M) 1

Monine State of i

ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

In attuazione di quanto previsto in materia di Denuncia Unica Edile (DUE) dall'Allegato 4 del CCNL Ance/Cooperative e dall'Allegato F del CCNL Artigiani, al termine del lavoro della Commissione paritetica ivi prevista, che si è avvalsa del supporto della CNCE, le Parti nazionali sottoscritte approvano il documento tecnico allegato, che costituisce un modello uniforme al quale, una volta implementato a livello nazionale il sistema informatico relativo alla stessa DUE e alla trasferta nazionale, dovranno adeguarsi tutte le Casse Edili/Edilcasse.

Fermo restando quanto sopra, con riferimento al modello di DUE le Parti concordano che resta fermo l'obbligo della denuncia per cantiere, con la sola eccezione della facoltà per l'impresa di indicare un cd. "cantiere generico" in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- lavoro privato non soggetto a verifica di congruità;
- massa salari denunciata nel predetto cantiere generico non superiore a 7.000 euro / mese;
- presenza in denuncia di almeno un altro cantiere specificamente individuato (con almeno un lavoratore denunciato).

Tale definizione di "cantiere generico" non si applica ai lavori di cui al DL n. 189/2016.

Le Parti concordano sulla costituzione di un'anagrafica impiegati, ai fini della sanità integrativa e della previdenza complementare, presso la CNCE.

Tale anagrafica sarà implementata con le denunce uniche delle imprese che si avvalgono delle Casse Edili/Edilcasse per i versamenti degli impiegati ai fini del Sanedil e del Prevedi. I citati Fondi dovranno, a loro volta, inserire in detta anagrafica i dati degli impiegati per i quali le imprese versano direttamente agli stessi.

Le Associazioni Cooperative si riservano di dare le medesime indicazioni di cui sopra al proprio Fondo Cooperativo di previdenza complementare.

Letto, confermato e sottoscritto

LEGACOOP

PRODUZIONE & SERVIZI

FILCA CISI

. .

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

LCOA L. MAN

FILLEA CGIL